



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Raffaella Brogi	Giudice
dott. Francesco Barracca	Giudice

Premesso che

Con ricorso pubblicato presso il registro delle imprese in data 18.4.16 la società LANIFICIO IL PANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art.* 161 comma 6 l. f. riservandosi di depositare la proposta ed il piano nel termine assegnato dal tribunale.

Il tribunale ha concesso il termine di 60 gg, poi prorogati, e ha nominato commissario giudiziale il dott. Andrea Luca Rosati.

La proposta ed il piano sono stati depositati il 10.8.16.

Con decreto *ex art.* 163 l.f. in data 21.9.16 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato.

Sono successivamente intervenute alcune modifiche alla proposta ed è stata disposta la procedura di cui all'art. 163-bis l.f., all'esito della quale non sono state depositate offerte concorrenti .

L'adunanza, a seguito dei rinvii, resisi necessari a causa delle modifiche della proposta e dell'esperimento della procedura sulle offerte concorrenti, si è quindi tenuta il 5.7.17.



Il concordato è risultato approvato dal 73,78% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto e da quattro classi su cinque. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alla proposta di transazione fiscale formulata dalla ricorrente.

E' stata fissata quindi l'udienza del 4.10.17 per l'omologazione del concordato.

La società ricorrente si è costituita ed ha richiesto l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha espresso in proposito parere favorevole ai sensi dell'art. 180 l.f.

Non sono state proposte opposizioni.

La proposta, come modificata il 9.5.17, prevede:

-il pagamento integrale:

--delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e di quelli assistiti da cause legittime di prelazione;

-il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi nelle seguenti classi:

- A) "fornitori strategici": soddisfacimento previsto nella misura del 30%;
- B) "altri creditori": soddisfacimento previsto nella misura del 23,90%;
- C) "istituti di credito senza garanzie dei soci": soddisfacimento previsto nella misura del 23,90%;
- D) "istituti di credito con garanzie dei soci": soddisfacimento previsto nella misura del 20,46%;
- E) "Equitalia/Debiti previdenziali chirografari": soddisfacimento previsto nella misura del 23,90%;

E' accantonato un "fondo rischi" avente la funzione di "riserva da concordato" di € 70.000.

Nel caso di impiego del fondo di riserva le percentuali risultano ridotte come segue:

- A) "fornitori strategici": soddisfacimento previsto nella misura del 23,44%;
- B) "altri creditori": soddisfacimento previsto nella misura del 21,92%;
- C) "istituti di credito senza garanzie dei soci": soddisfacimento previsto nella misura del 20,81%;
- D) "istituti di credito con garanzie dei soci": soddisfacimento previsto nella misura del 20,23%;
- E) "Equitalia/Debiti previdenziali chirografari": soddisfacimento previsto nella misura del 20,90%;



La società ha presentato anche una proposta di transazione fiscale, cui ha aderito l’Agenzia delle Entrate, ed una di transazione contributiva ai sensi dell’art. 182-ter L.F.

La transazione fiscale perfezionatasi con l’Agenzia delle Entrate comporta un sensibile miglioramento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, come chiarito sia dalla società ricorrente sia dal commissario giudiziale nel parere di cui all’art. 180.

A sostegno della proposta risultano inoltre essere state prestate i seguenti impegni e garanzie, subordinati alla condizione della omologazione del concordato:

-i soci hanno prestato garanzia ipotecaria fino all’importo di € 250.000, con riferimento all’eventuale riconoscimento del carattere privilegiato del credito di SIMEST, considerato dalla proposta come chirografario e dal commissario come privilegiato;

-la società Lady V ha accettato la postergazione del proprio credito privilegiato di € 111.994,86 e del credito chirografario di € 218.511,39 inserito nella classe B; si è inoltre accollata la TARI e le utenze dell’immobile dalla medesima condotto in locazione, pur se non occupato interamente;

-il collegio sindacale ed il revisore unico hanno rinunciato al compenso per l’attività svolta nel corso della procedura.

Il piano consiste nella cessione di tutti i beni della società ai creditori.

Sette mesi prima dell’inizio della procedura la società ha sottoscritto i seguenti contratti:

a)contratto di affitto di ramo di azienda con opzione di acquisto, stipulato in data 17.09.15 (modificato il 11.12.15) con la società “Lady V S.r.l.”: si prevede la scadenza al 17.09.2024, un canone in parte fisso ed in parte variabile in relazione al fatturato e un diritto di opzione in favore dell’affittuaria per l’acquisto dell’azienda, decurtato dei canoni pagati;

b)contratto di locazione immobiliare, stipulato il 18.09.15 con la società “LadyV S.r.l.” di alcune porzioni degli immobili del Lanificio Il Panda: si prevede la scadenza per il 30.12.21, con facoltà di rinnovo e con possibilità di recesso anticipato del conduttore con preavviso trimestrale;



c) contratto estimatorio, stipulato il 20.09.15 con la società “LadyV S.r.l.”, avente ad oggetto le giacenze di magazzino con durata sino al 20.09.20.

Ai creditori vengono pertanto destinati:

-il ricavato della liquidazione dei beni, sia dei beni immobili che di quelli mobili: con riferimento all’azienda mediante l’esercizio del diritto di opzione dell’affittuaria e, quanto alle giacenze di magazzino, anche mediante il contratto estimatorio;

-le disponibilità liquide;

-le somme incassate dal realizzo dei crediti;

-i canoni di affitto e di locazione;

La durata del piano si estende fino al 2024. Il pagamento dei creditori in prededuzione e con diritto di prelazione è previsto a partire dal 2017, mentre quello dei chirografari a partire dal 2020.

Infine, al fine di contenere i costi della procedura, la proposta prevede che le operazioni di liquidazione siano svolte da professionista in possesso dei requisiti di legge (dott. Giampiero Russotto) con il quale la società ricorrente ha concordato un compenso (e. 40.000 oltre oneri di legge) inferiore a quello che potrebbe essere liquidato dal tribunale, professionista che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di liquidatore giudiziale.

Il tribunale con il decreto di apertura della procedura ai sensi dell’art. 163 l.f. ha ritenuto la proposta conforme al modello legale, come delineato dalle modifiche normative di cui al d.l. 83/15 e della relativa legge di conversione 132/15, osservando che essa assicura il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari.

Detta valutazione, sulla base degli accertamenti del commissario nella relazione di cui all’art. 172 l.f. e nel parere di cui all’art. 180, può essere confermata. L’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta di transazione fiscale rafforza ulteriormente l’assicurazione in termini di concreta probabilità del raggiungimento della percentuale di pagamento di cui all’art. 160 comma 4 l.f.



Il piano si fonda essenzialmente sulle entrate rivenienti dai contratti stipulati con Lady V s.r.l. e presuppone la capacità dell'affittuaria e conduttrice "Lady V S.r.l." di adempiere ai propri obblighi. In proposito i bilanci ed il Business Plan 2016-2024 di detta società, confortano l'ipotesi, pur non potendo eliminare quei margini di rischio che attengono alla cosiddetta fattibilità economica.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *"deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta"*.

Il Tribunale ha *"il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"*

Detto *"controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della"*



situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro".

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *"ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".*

Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell'attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente che presuppone la capacità di adempimento della società Lady V e con i fattori di rischio evidenziati sopra.

Tuttavia i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel concordato con cessione di beni e nel presente piano.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea della liquidazione e del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Ne consegue che il controllo del tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, non possa che arrestarsi di fronte alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..

Il piano, è idoneo a realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori un soddisfacimento al di sopra dei minimi di legge.

Tanto premesso, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni, deve essere nominato un



liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente.

In proposito la ricorrente ha proposto che l'attività di liquidazione sia svolta da professionista in possesso dei requisiti di legge che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico dietro compenso prestabilito e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe dovuto in ipotesi di alternativa designazione giudiziale del liquidatore medesimo.

Tale richiesta è stata motivata dalla ricorrente, evidenziando il vantaggio che i creditori chirografari riceveranno, in termini di maggiore soddisfazione dei propri crediti, dal contenimento delle spese di procedura.

I creditori, posti a conoscenza di tale previsione nella proposta, votando a favore del concordato, hanno manifestato di accettare tale ipotesi di liquidazione.

Ritiene pertanto il Tribunale che tale richiesta possa essere accolta.

PQM

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società LANIFICIO IL PANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in MONTEMURLO (PO), Via Montalese 33/35 (C.F. e iscrizione registro imprese 03579450481)

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del dott. Andrea Luca Rosati con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. Giampiero Russotto e

membri del Comitato dei creditori :

1) Generalfibre s.r.l.;



2) Alpi Express s.r.l.;

3) Albin Pitigliani s.p.a.;

Come previsto dall'art. 182 l. fall. al liquidatore giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40. E 41 in quanto compatibili.

Quanto alle modalità di liquidazione: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dal commissario giudiziale e quest'ultimo sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) lo stesso liquidatore: 1) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che invierà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, la comunicherà ai creditori; d) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; e) per le vendite della azienda o di rami di azienda, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori; f) in ogni caso la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. da 105 a 108 *ter* in quanto compatibili con il piano (già sottoposto alla disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163 bis l.f.9; g) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori previo parere del commissario giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; h) il liquidatore, qualora per lo svolgimento dell'incarico necessiti dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere del c.g. l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà,



in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; i) per le spese necessarie il liquidatore chiederà l'anticipazione al c.g. che utilizzeranno il deposito giudiziario acceso dalla debitrice; l) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la Banca presso la quale è stata versata anche la cauzione, che dovrà essere movimentato con il visto del c.g.; m) una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente al commissario giudiziale, notiziandone il gd; n) il liquidatore dovrà inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato ; o) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato; q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto , provvederà il giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, al liquidatore giudiziale ed al commissario giudiziale (che provvederà , ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma l.f., a darne notizia ai creditori).

Prato 04/10/2017

Il Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli

